

Codice DB1012

D.D. 12 settembre 2013, n. 394

L.R. 30/2008 - Revoca del contributo di euro 14.190,00 assegnato con determinazione dirigenziale n. 179/DB10.03 del 5 marzo 2010 al Comune di Villanova d'Asti per la bonifica dei manufatti contenenti amianto della scuola primaria "E. De Amicis".

Il Direttore

Premesso che:

la L.R. n. 30/2008 "*Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto*" prevede l'erogazione di contributi, a favore di soggetti pubblici e privati, per l'attuazione delle bonifiche da amianto; in particolare, l'art. 4 stabilisce che "*la Giunta regionale concede contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto*".

Con D.G.R. n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30/2008, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto di edifici ad utilizzo scolastico, di proprietà delle Amministrazioni Comunali e Provinciali.

L'allegato 1 alla citata deliberazione di Giunta regionale stabilisce che la tipologia di progetti ammissibili consiste nella bonifica con rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto in matrice friabile e/o compatta e prevede di destinare un contributo pari al 50% dei costi per la bonifica di materiali contenenti amianto in matrice friabile e di 30 euro/m² per la bonifica delle coperture in cemento – amianto.

Ai sensi della D.G.R. n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009, con determinazione dirigenziale n. 179/DB10.03 del 5 marzo 2010 veniva assegnato, in favore del Comune di Villanova d'Asti, il contributo di euro 14.190,00 per la bonifica dei manufatti contenenti amianto della scuola primaria "E. De Amicis".

Conformemente a quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009, l'importo del contributo di euro 14.190,00 veniva calcolato sulla base della superficie delle coperture in cemento-amianto da rimuovere, pari a 473 m² come indicato nella documentazione presentata dal Comune di Villanova d'Asti per avere accesso al contributo regionale.

A conclusione dei lavori, con nota prot. n. 12128 del 28 dicembre 2012 il Comune di Villanova d'Asti inviava copia del modello per la rendicontazione (definito dall'allegato 4 alla D.G.R. n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009), riportante il quantitativo di coperture rimosse - pari a 473 m² - per un corrispondente importo da liquidare di euro 14.190,00.

Con nota prot. n. 509/DB10.12 del 10 gennaio 2013 si richiedeva al Comune di Villanova d'Asti di confermare il completo utilizzo del contributo o in alternativa la disponibilità di eventuali economie.

Il Comune di Villanova d'Asti, con nota prot. n. 1152 del 1 febbraio 2013, comunicava che la rimozione delle lastre in cemento-amianto è avvenuta nell'ambito della concessione ad un soggetto privato della copertura stessa, per la realizzazione e la gestione ventennale di un impianto fotovoltaico, a fronte del quale il Comune ricava il canone annuo. Nella citata nota veniva specificato che "*la concessione non prevede la corresponsione di un prezzo e, pertanto, non vi è stato, né è previsto, un esborso economico diretto*" da parte del Comune.

In riscontro alla citata nota prot. n. 1152 del 1 febbraio 2013, con nota prot. n. 6892/DB10.12 del 14 maggio 2013 si comunicava l'avvio del procedimento per la revoca del contributo di euro 14.190,00 assegnato con determinazione dirigenziale n. 179/DB10.03 del 5 marzo 2010.

Come argomentato nella citata nota prot. n. 6892/DB10.12 del 14 maggio 2013, infatti, il contributo assegnato ai sensi della D.G.R. n. 30-11520 del 3 giugno 2009 in applicazione dell'art. 4 della L.R. 30/2008 ha la finalità di contribuire alle spese sostenute dalle Amministrazioni comunali e

provinciali per la rimozione dell'amianto negli edifici pubblici e non consiste, invece, in un premio in favore dei soggetti che procedono alle operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto.

Con la D.G.R. n. 30-11520 del 3 giugno 2009 si intende riconoscere un contributo a fronte di una spesa sostenuta; per la bonifica delle coperture in cemento-amianto la quantificazione dell'importo finalizzato a contribuire alla spesa sostenuta è effettuata in modo forfettario, nella misura di 30 €/m², sulla base dell'esperienza della bonifica del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato.

Per tali motivazioni con la citata nota prot. n. 6892/DB10.12 del 14 maggio 2013 si comunicava al Comune di Villanova d'Asti che non è possibile procedere alla liquidazione del contributo, e che lo stesso è da revocare per carenza del presupposto fondante il finanziamento medesimo.

Con nota prot. n. 04767 del 21 maggio 2013 il Comune di Villanova d'Asti richiedeva di riconsiderare la decisione comunicata con nota prot. n. 6892/DB10.12 del 14 maggio 2013, fornendo osservazioni con non si ritengono accoglibili al fine della liquidazione del contributo per le motivazioni sopra riportate.

Vista la L.R. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. 30/2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

– di revocare, per le ragioni esposte in premessa, il contributo di euro 14.190,00 assegnato con determinazione dirigenziale n. 179/DB10.03 del 5 marzo 2010 al Comune di Villanova d'Asti per la bonifica dei manufatti contenenti amianto della scuola primaria "E. De Amicis".

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio